

STATUTO

CIRCOLO FRATELLI ROSSELLI VALDISIEVE – APS

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1

É costituito, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, con sede in Pontassieve - un Circolo che assume la denominazione “CIRCOLO FRATELLI ROSSELLI VALDISIEVE – APS”.

Art. 2

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati:

- *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa* (*lettera D art. 5 Codice del Terzo settore*);
- organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (*lettera I art. 5 Codice del Terzo settore*);
- promozione della *cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata* (*lettera V art. 5 Codice del Terzo settore*);
- promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*lettera W art. 5 Codice del Terzo settore*);

Il Circolo, fra gli altri mezzi idonei al raggiungimento dei fini sociali, si propone in particolare le seguenti attività:

- A. contribuire allo sviluppo culturale, civile dei cittadini, e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà e dei diritti civili, individuali e collettivi, a tal fine:
 1. promuove riunioni, conferenze, letture, conversazioni e discussioni su problemi fondamentali che si presentano oggi al nostro interesse;
 2. curare la pubblicazione di un periodico;
 3. promuovere e valorizzare iniziative di interesse artistico e culturale;
- B. diffondere e dare testimonianza del pensiero e dell'azione riformista nei suoi valori di giustizia, fraternità, libertà e uguaglianza;
- C. avanzare proposte alle istituzioni e agli enti pubblici, partecipando altresì attivamente alle forme decentrate di gestione locale;
- D. valorizzare, sotto ogni aspetto, l'area territoriale nella quale il Circolo opera;
- E. organizzare iniziative, servizi, attività anche ricreative, volte alla soddisfazione dell'esigenza di conoscenza, informazione e sviluppo sociale della collettività.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e

limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

É vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo durante la vita dell'Associazione.

É fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività di interesse generale e statutariamente previste ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 3

Il numero dei soci del circolo è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge..

Al Circolo possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi, senza discriminazione, che abbiano compiuto l'età di 18 anni.

Art. 4

Per essere ammessi a socio del circolo è necessario presentare domanda agli Organismi Dirigenti con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni.

- a) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza, indirizzo di posta elettronica, recapiti telefonici, codice fiscale;
- b) dichiarare di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi dirigenti.

Art. 5

La presentazione della domanda di ammissione/adesione viene ricevuta e valutata dal Presidente che in caso positivo comunica all'interessato l'avvenuta iscrizione nel libro dei soci, La domanda può essere anche respinta, ma sempre motivando ne il rigetto. Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 6

I soci hanno diritto di frequentare i locali del Circolo e di partecipare a tutte le manifestazioni indette, eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi, esaminare i libri sociali, essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate,

Art. 7

I soci sono tenuti:

- a) al pagamento della tessera sociale;
- b) alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi dirigenti.

Art. 8

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

I soci sono esclusi per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni degli Organi dirigenti;
- b) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali e materiali al circolo.

I soci che non rinnovino la tessera sociale o non versino la quota annuale entro i termini prescritti, sono automaticamente dichiarati decaduti e perdono ogni diritto precedentemente acquisito. Le esclusioni saranno decise dall'assemblea dei soci a maggioranza assoluta dei suoi membri.

PATRIMONIO ED ENTRATE DEL CIRCOLO

Art. 9

Il patrimonio del Circolo è costituito da beni mobili e immobili che pervengono al Circolo a qualsiasi titolo, da elargizioni, o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti il Circolo dispone delle seguenti entrate:

- a) quote e contributi degli associati;
 - b) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari.
 - d) proventi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati come da attività di interesse generale indicate nel presente statuto di cui all'articolo 5 Codice del Terzo settore;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi rientranti nelle attività di interesse generale previste dal presente statuto di cui all'articolo 5 Codice del terzo settore anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi di cui all'articolo 7 Codice del terzo settore;
- entrate derivanti da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 10

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso

BILANCIO

Art. 11

Il Circolo è tenuto alla stesura del bilancio per l'esercizio annuale che va da 1 gennaio al 31 dicembre. Deve essere predisposto dal responsabile amministrativo, approvato e vistato dal collegio dei sindaci revisori, approvato dagli organi dirigenti e presentato all'Assemblea entro il 31 marzo dell'anno successivo. Il bilancio è *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art.12

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il consiglio direttivo
- il Presidente

- Il Collegio sindacale

L'ASSEMBLEA

Art.13

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le assemblee sono convocate con annuncio scritto ad ogni socio.

Art. 14

L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 31 dicembre al 31 marzo successivo. Essa:

- ⇒ approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- ⇒ *nomina e revoca* gli Organismi Dirigenti (il Consiglio Direttivo, collegio dei sindaci revisori) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- ⇒ elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri che controlla lo svolgimento delle elezioni;
- ⇒ approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- ⇒ delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- ⇒ delibera sulla *esclusione degli associati*;
- ⇒ delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- ⇒ delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.¹
- ⇒ approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- ⇒ delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Art. 15

L'Assemblea straordinaria è convocata per:

- deliberare sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- deliberare lo *scioglimento*;
- deliberare la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;

Essa è convocata:

- ⇒ tutte le volte che l'organismo dirigente lo reputi utile;
- ⇒ ogni qual volta ne faccia richiesta il collegio sindacale all'unanimità, su temi di carattere economico o finanziario riguardanti l'attività del Circolo;
- ⇒ allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 16

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni all'ordine del giorno. La seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima.

¹

Art. 17

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, sullo scioglimento o sulla liquidazione del circolo, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole di 3/5 dei presenti

Art. 18

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci.

Art. 19

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente nominato dall'Assemblea stessa. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 consiglieri eletti tra i soci. Il Consiglio Direttivo resta in carica 4 anni.

Art. 21

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vice presidente, il Segretario Amministrativo e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta per il conseguimento dei suoi fini.

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo compongono l'Ufficio di Presidenza. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.²

Art. 22

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 4 mesi e straordinariamente ogni qual volta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri. In assenza del Presidente la riunione è presieduta dal Vice Presidente.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo deve:

- ⇒ redigere programmi di attività sulla base delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea dei soci;
- ⇒ curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- ⇒ redigere ed approvare i bilanci;
- ⇒ stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerente l'attività del Circolo;
- ⇒ formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- ⇒ deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione, e la espulsione dei soci;

⇒ favorire la partecipazione dei soci/aderenti alle attività del circolo.

IL PRESIDENTE

Art. 24

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ha la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 25

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea.

I membri del Collegio sindacale restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale vista il bilancio annuale e stende una relazione al bilancio da presentare all'Assemblea ordinaria in cui è prevista l'approvazione del bilancio stesso.

Il Collegio sindacale verifica e controlla, nel corso dell'anno, il rispetto del preventivo con l'andamento della spesa, redigendo appositi verbali.

Art. 26

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:
richiesta scritta al presidente

Art. 27

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

SCIOGLIMENTO DEL CIRCOLO

Art. 28

La decisione di scioglimento del Circolo deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/5 dei soci presenti all'Assemblea la cui validità è data dalla partecipazione del 50% del corpo sociale.

Art. 29

In caso di scioglimento l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista al precedente art. 28 sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività e previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, per la devoluzione ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Pontassieve Lì 11.06.2019

IL PRESIDENTE
Casalini Giovanni

IL SEGRETARIO
Fibbi Alviero